

COMMISSIONE VII

DIFESA

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAGRI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatori BALDINI e MAZZOLI: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, in materia di avanzamento degli ufficiali (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1712);		Norme per la determinazione delle misure dell'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'esercito che lasciano il servizio permanente (1653) . . .	146
BUFFONE ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, concernente la modifica dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (362)	144	PRESIDENTE	146
PRESIDENTE	144, 145	LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	146
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	145	Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PELLIZZARI	144	DE MEO: Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo della Lega navale italiana (522) . . .	146
VAGHI, <i>Relatore</i>	144	PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	146, 147
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		NAHOUM	147
Modifica dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della marina militare (1621)	145	NICCOLAI GIUSEPPE	147
PRESIDENTE	145	MAZZARRINO	147
ANGELINI	145	Votazione segreta:	
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	145	PRESIDENTE	148

La seduta comincia alle 10.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Baldini e Mazzoli: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, in materia di avanzamento degli ufficiali (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1712); e deputati Buffone ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, concernente la modifica dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, in materia di avanzamento degli ufficiali », già approvata dalla IV Commissione del Senato nella seduta del 14 marzo 1969; e dei deputati Buffone, Lima, Vecchiarelli, Vaghi, Villa e Bologna: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, concernente la modifica dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

L'onorevole Vaghi, ha facoltà di svolgere la relazione.

VAGHI. Le proposte di legge nn. 172 e 363 riguardano l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, concernente la modifica dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

In complesso, vi sono tre leggi che si integrano a vicenda. L'articolo 39 della legge n. 1137 è stato modificato dalla legge n. 295 del 27 febbraio 1958 e poi è stato integrato dall'articolo 1 della legge n. 97 del 1969.

Le proposte di legge al nostro esame non comportano alcun onere finanziario. Si tratta di riparare un errore di carattere materiale che è stato compiuto nel riportare nel testo dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97 il terzo comma dell'articolo 39 della legge n. 1137 riguardante appunto l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

La legge n. 97 dev'essere interpretata alla luce della volontà del legislatore così come si rileva dagli *Atti parlamentari*. Con la modifica integrativa dell'articolo 39 si è voluto costituire, in pratica, un accorgimento contabile senza innovare nei principi e nei procedimenti

l'avanzamento normalizzato. Accorgimento che si riporta alla situazione presunta dei ruoli alla data del 31 dicembre anziché a quella del 31 ottobre.

La modifica non voleva limitare il numero delle valutazioni utili richieste per l'avanzamento degli ufficiali, ma mirava a stabilire il modo di operare il computo dell'aliquota di ruolo degli ufficiali idonei ed iscritti in quadro, non ancora promossi alla data di formazione delle aliquote stesse (31 ottobre). Sennonché — come dicevo prima — nel riportare nel testo legislativo il terzo comma dell'articolo 39 è stato omissso il periodo aggiunto dall'articolo 5 della legge del 1958, n. 295. È da qui che è nato l'equivoco che ha portato alla formulazione di una norma che non rispondeva ai criteri voluti dal legislatore e che sono stati purtroppo seguiti dall'amministrazione. Criteri da cui consegue, in maniera inequivocabile, che lo scopo unico ed immediato della legge 21 marzo 1969, n. 97, era quello di evitare che i tempi necessari per lo svolgimento delle procedure di avanzamento avessero un'incidenza negativa sui tassi di promovibilità e sul conseguente sviluppo delle carriere.

Queste le ragioni della presentazione delle identiche proposte di legge, di cui una già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato, con le quali si provvede alla interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge di avanzamento per riportare la norma al suo esatto contenuto.

Nel proporre alla Commissione che sia scelto come testo base la proposta di legge n. 1712, ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PELLIZZARI. Noi, in linea di massima, non siamo contrari alla riparazione dell'errore materiale nel quale eravamo incorsi. Riteniamo, tuttavia, necessario affrontare la questione in termini chiari. Per ora noi non solleviamo alcuna osservazione sul merito della proposta, e ci sentiamo nello spirito di appoggiare questa correzione, affermando però che è necessario risolvere il problema di carattere generale a più riprese sollevato in questa Commissione. Anche questa volta, infatti, come del resto tutte le altre volte, ci troviamo di fronte un provvedimento giusto ma che solo parzialmente corregge anomalie legislative senza approfondire, com'è indispensabile, i termini generali dell'avanzamento degli ufficiali. Voteremo, intanto, a favore di questo provvedimento.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1973

to, ma vorrei far presente all'onorevole sottosegretario la necessità che la materia venga affrontata nel suo insieme.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generale.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Raccomando anch'io l'approvazione sollecita di questa proposta di legge, la cui utilità mi pare chiaramente fondata.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Vaghi, ha proposto che si assuma come testo base la proposta di legge n. 1712.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, è integrato con il periodo aggiunto dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della marina militare (1621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della marina militare ».

Poiché il relatore onorevole De Meo è impossibilitato ad intervenire riferirò io stesso sul disegno di legge.

In seguito allo sviluppo della nautica da diporto, le capitanerie hanno dovuto accrescere la dotazione del loro naviglio per i servizi di polizia marittima. Per il naviglio di queste capitanerie, la legge prevede che il comando può essere assunto da ufficiali delle capitanerie di porto che provengano dal corpo di stato maggiore della marina o che abbiano il diploma di capitano di lungo corso.

Si è dovuto constatare, con l'aumento del naviglio, che nelle capitanerie di porto non vi sono abbastanza ufficiali provvisti dei titoli stabiliti dalla legge per poter affidare loro il comando di queste piccole unità. È, quindi, sorta la necessità di organizzare dei corsi speciali per dare agli ufficiali il brevetto necessario per assumere questi comandi.

Il disegno di legge prevede di aggiungere a tali titoli anche quello dell'abilitazione dopo un corso teorico-pratico da stabilirsi in base a determinate norme.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANGELINI. Chiedo assicurazioni sulla non diminuzione del numero dei civili adibiti al comando di mezzi navali in seguito all'approvazione del disegno di legge.

Con la legge n. 775 sul riassetto del pubblico impiego, è stato previsto per i civili il parametro 230. Il Ministero della difesa ha preteso che questi fossero in possesso del titolo di capitano di lungo corso oppure di un attestato dal quale risultasse che potevano condurre mezzi civili di diporto. Poiché essi non ne erano in possesso, per il Ministero della difesa non è valso l'aver svolto questa attività per 10-15 anni.

Se questo provvedimento serve a superare quella difficoltà, cioè a sostituire coloro che non hanno i titoli, allora noi non siamo d'accordo. In caso contrario, allora voteremo a favore.

PRESIDENTE. Questo problema non esiste dal momento che si vogliono soltanto specializzare alcuni ufficiali per colmare i vuoti che si sono formati nel personale.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi pare che il Presidente sia stato sufficientemente chiaro.

Non s'innova nulla, si vuole solo aggiungere del personale qualificato e non si incide nell'impiego dei civili. Raccomando quindi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, del disegno di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

La lettera *e-bis*) dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della marina militare, aggiunta con l'articolo

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1973

unico della legge 1° ottobre 1969, n. 698, è sostituita dalla seguente:

« *e-bis*) armare le unità navali assegnate al servizio delle capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale nel quadro del naviglio militare, nonché farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di istituto, a propri ufficiali in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale di tali unità e che provengano dal corpo di stato maggiore della marina militare o abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso ovvero abbiano ottenuto apposita abilitazione dopo un corso teorico-pratico in base a norme ed a programmi da stabilirsi con determinazione del capo di stato maggiore della marina ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per la determinazione delle misure dell'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'esercito che lasciano il servizio permanente (1653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la determinazione delle misure dell'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'esercito che lasciano il servizio permanente ».

Poiché il relatore, onorevole Frau, è impossibilitato ad intervenire, riferirò io stesso sul disegno di legge.

Ci siamo occupati di questo disegno di legge già in sede referente per chiederne l'assegnazione in sede legislativa che ci è stata concessa. È un caso degno di considerazione il fatto che oggi si venga ad avere una disponibilità maggiore di fondi che permettono un aumento ed una estensione dell'erogazione a favore degli ufficiali in pensione. Queste erogazioni sono estese agli ufficiali dell'esercito cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1946. Naturalmente, questo aumento non comporta alcun aumento per lo Stato, in quanto si tratta di fondi della Cassa ufficiali dell'esercito. Tuttavia, siccome quando essa fu istituita e fu stabilito che questi assegni speciali venissero erogati agli ufficiali cessati dal servizio, non si era prevista per la Cassa una disponibilità finanziaria maggiore che oggi esiste, occorre apportare delle variazioni al testo della legge istitutiva. Il disegno di

legge al nostro esame va in questa direzione e non presenta quindi alcuna difficoltà. Ne raccomando quindi l'approvazione alla Commissione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con le valutazioni espresse dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

La facoltà concessa al ministro della difesa con la legge 4 marzo 1958, n. 168, di variare con suo decreto, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa ufficiali dell'esercito, le misure dell'assegno speciale per gli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1946 è estesa al caso degli ufficiali dell'esercito cessati dal servizio anteriormente a detta data.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge de Meo: Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo della Lega navale italiana (522).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato de Meo: « Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo della Lega navale italiana ».

In assenza del relatore, onorevole Bova, riferirò io stesso sulla proposta di legge.

In sede referente, l'onorevole Bova aveva illustrato la funzione certamente notevole che da anni svolge la Lega navale italiana, la quale si propone di inculcare, soprattutto nei giovani, l'amore e la passione per il mare che per tanta parte circonda il nostro paese, cercando di avviare questi giovani alla carriera marinara civile o militare. Il contributo per la Lega navale era rimasto finora fissato in sessanta milioni di lire, una cifra certamente non cospicua. La proposta di legge al nostro esame propone che questo contributo sia elevato a 200 milioni di lire.

Informo la Commissione che su questa proposta di legge ci è pervenuto, da parte della

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1973

Commissione bilancio, il seguente parere favorevole: « La Commissione delibera, quindi, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, a condizione che l'aumento del contributo dello Stato in favore della Lega navale italiana resti contenuto nella misura di lire 100 milioni annui a partire dall'esercizio finanziario in corso; in tal senso dovrà essere convenientemente modificato l'articolo 1 della iniziativa legislativa, fissando in 160 milioni annui la misura del contributo statale a decorrere dall'anno finanziario 1973; nonché a condizione che la copertura della maggiore spesa implicata per la prima annualità resti assicurata a riduzione degli stanziamenti del fondo globale 1973. Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione dell'articolo 3 della proposta di legge:

« All'onere annuo di lire 100 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 1973, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

« Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NICCOLAI GIUSEPPE. Noi voteremo a favore di questa proposta di legge, anche se dobbiamo rilevare che non sempre la Lega navale riesce veramente a stimolare nei giovani l'amore per il mare. Spesso le sedi della Lega assumono l'aspetto di *clubs* chiusi ed aristocratici, dove farsi ammettere diventa difficile e dove i servizi vengono spesso pagati molto cari.

MAZZARRINO. I rilievi fatti dal collega Nicolai sono in parte esatti. Ci troviamo molte volte costretti, in varie città, ad elevare i costi dei servizi e del rimessaggio.

NICCOLAI GIUSEPPE. Proprio per questo ritengo che non sia giusto considerare i circoli della Lega alla stregua di circoli privati, specialmente facendo pagare cari i servizi resi: ritengo infatti che la Lega dovrebbe avere delle finalità diverse.

MAZZARRINO. È vero che le sedi della Lega non dovrebbero avere le caratteristiche dei *clubs* privati; ma è anche vero allora che

i contributi che vengono dati non sono sufficienti e ci impongono delle forme di autofinanziamento attraverso una gestione economica e commerciale delle strutture esistenti. Io credo quindi che sia necessario un implicito intervento per il coordinamento di questa attività per fare sì che le sedi, ad esempio, non esistano soltanto in alcune città e in altre no. Allo stato attuale, aggiungo, abbiamo solo un corso nautico, quello de La Maddalena. L'aumento del contributo è appunto destinato ad eliminare gli aspetti negativi che finora non si sono potuti evitare.

NAHOUM. Noi non siamo contrari a questo provvedimento, però non possiamo non esprimere preoccupazioni circa la reale funzione della Lega. Riteniamo, infatti, che essa dovrebbe avere un funzionamento più democratico, proprio in considerazione delle sue particolari caratteristiche istitutive. Pensiamo, per esempio, che sia indispensabile una democratica elezione degli organismi dirigenti, ed anche un maggiore coordinamento del lavoro con i colleghi che fanno parte della Lega navale. Noi sosteniamo, quindi, l'importanza della Lega, ma pensiamo che essa debba avere una funzione più popolare, altrimenti difficilmente potremo convincere i giovani che la frequentano a diventare marinai che potranno essere utilizzati per il servizio delle forze armate.

PRESIDENTE. Credo che l'aumento che viene proposto debba ritenersi necessario proprio per arrivare ad un miglioramento dei servizi della Lega. L'onorevole Nahoum ha voluto ricordare anche l'esigenza di andare ad un controllo democratico dell'istituto: noi confidiamo che vi sia da parte del Governo un impegno ad esercitare la maggiore vigilanza su questo ente morale la cui importanza è stata rilevata da tutti gli onorevoli colleghi.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il contributo ordinario annuo di lire 60 milioni concesso alla Lega navale italiana con legge 12 marzo 1968, n. 290, a decorrere dall'esercizio 1972, è fissato in lire 200 milioni annui.

La Commissione bilancio ha dato parere favorevole a condizione che sia fissata in 160 milioni annui la misura del contributo statale a decorrere dall'anno finanziario 1973.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1973

Pertanto, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, propongo il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « 200 milioni » con le altre: « 160 milioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, che a seguito dell'emendamento testé approvato risulta così formulato:

ART. 1.

Il contributo ordinario annuo di lire 60 milioni concesso alla Lega navale italiana con legge 12 marzo 1968, n. 290, a decorrere dall'esercizio 1972, è fissato in lire 160 milioni annui.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

La Lega navale italiana in aggiunta ai compiti determinati dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 625, e dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 290, provvederà all'approntamento di nuove sedi nautiche, al potenziamento di quelle esistenti ed alla distribuzione ai propri organi periferici di imbarcazioni idonee all'esercizio collettivo dello sport velico da parte dei giovani.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

All'onere di 140 milioni derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvederà con lo stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1972.

In conformità del parere della V Commissione bilancio propongo il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« All'onere annuo di lire 100 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 1973, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge d'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, in materia di avanzamento degli ufficiali » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1712).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 1712, risulta assorbita la proposta di legge Buffone ed altri n. 362.

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della marina militare » (1621).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Norme per la determinazione delle misure dell'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'esercito che lasciano il servizio permanente » (1653).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1973

Proposta di legge de Meo: « Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo della Lega navale italiana » (522).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Armani, Bandiera, Belluscio, Bisignani, Bodrito, Boldrini, Bologna, Bova, Cerri Carlo, D'Alessio, D'Auria, De Meo, Gio-

mo, Guadalupi, Lizzero, Lucchesi, Magri, Mazzarrino, Nahoum, Negrari, Niccolai Giuseppe, Orlando Ruggero, Pellizzari, Rauti, Saccucci, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni e Villa.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO